

Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Direzione Generale
Villa Querini,
via Cordenons 17
Camposampiero
35012 (Padova)

T +39 049 9315635
F +39 049 9315611
E comunicazione
@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: ART. 4 D.Lgs. 23/2011

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha istituito ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2011 l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA: pernottamento nelle strutture ricettive presenti nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese (alberghiere, all'aperto, complementari).

SOGGETTO PASSIVO: colui che pernotta nelle strutture ricettive. Il pagamento dell'imposta di soggiorno deve avvenire non oltre la giornata del checkout dalla struttura ricettiva.

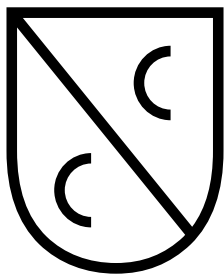
REGOLAMENTO APPROVATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

MISURA DELL'IMPOSTA: viene applicata per i primi cinque pernottamenti consecutivi.

FASCIA DI PREZZO PER NOTTE PER PERSONA	ALIQUOTA APPLICATA PER NOTTE PER PERSONA
FINO A 99,99 EURO	1,00 EURO
DA 100,00 IN SU	1,50 EURO

ESENZIONI

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della "Federazione dei Comuni del Camposampierese";
- b) i ragazzi di età inferiore agli anni sedici;
- c) le persone la cui non autosufficienza sia attestata da idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- d) i malati che debbano effettuare terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio ed il loro accompagnatore;
- e) sino a due accompagnatori per paziente ricoverato presso le strutture sanitarie site nel territorio;



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Direzione Generale
Villa Querini,
via Cordenons 17
Camposampiero
35012 (Padova)

T +39 049 9315635
F +39 049 9315611
E comunicazione
@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica in misura di un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

g) gli appartenenti alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio

h) religiosi soggiornanti presso le case di ospitalità religiose.

L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva:

- della certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente ed evidenziante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- dell'attestazione dell'accompagnatore, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del paziente o del degente.

NORMATIVA VIGENTE SUI TRIBUTI LOCALI E SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E (D.LGS. 23/2011)

1) SOGGETTI PREPOSTI AGLI OBBLIGHI AUSILIARI E STRUMENTALI: I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti sono individuati nei gestori delle strutture.

2) OBBLIGHI DEL GESTORE:

- 1) INFORMA il cliente sull'applicazione dell'imposta;
- 2) ATTESTA l'avvenuto pagamento dell'imposta all'ospite;
- 3) PRESENTA UNA DICHIARAZIONE trimestrale sulla gestione avente natura contabile alla Federazione
- 4) CORRISPONDE trimestralmente/semestralmente alla FCC quanto incassato dal soggetto passivo a titolo d'imposta, mezzo bonifico bancario o in contanti al Servizio di Tesoreria dell'Ente;
- 5) PRESENTAZIONE entro il 31.01 di ogni anno del modello 21 relativo all'agente contabile.

3) CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA: Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione ha facoltà di:

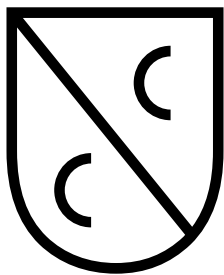
- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4) SANZIONI AMMINISTRATIVE

Alla violazione delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 471/1997 D.Lgs. n. 472/1997, D.Lgs. n. 473/1997.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, al **soggetto passivo** viene applicata la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, così come prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 s.m.i., nonché la disciplina di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, ovvero per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela ovvero mancato o parziale versamento delle somme percepite da parte del **gestore della**



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Direzione Generale
Villa Querini,
via Cordenons 17
Camposampiero
35012 (Padova)

T +39 049 9315635
F +39 049 9315611
E comunicazione@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981 s.m.i..

5) RISCOSSIONE FORZATA

In caso di mancato o parziale pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento delle somme accertate a titolo di imposta e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi), l'Unione dei Comuni provvederà alla riscossione coattiva degli stessi secondo le disposizioni normative vigenti.

6) RIMBORSI

Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la parte eccedente potrà essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle scadenze di cui all'art. 6 c. 5. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere richiesto il rimborso ai sensi dell'art. 1 c. 164 della L. 296/2006 s.m.i.. La Federazione dei Comuni del Camposampierese non procederà al rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per trimestre solare.

7) CONTENZIOSO

Ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 s.m.i. le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

ASPETTI OPERATIVI

APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA: 1° GENNAIO 2018

MODALITA' TRASMISSIONE DICHIARAZIONE: la dichiarazione va presentata alla Federazione dei comuni del Camposampierese con periodicità trimestrale/semestrale in base alla tipologia di struttura ricettiva entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza. Modalita' di trasmissione: trasmettere il pdf scansionato con la firma del sottoscrittore via mail all'indirizzo turismo@fcc.veneto.it o in caso di impossibilità via fax al n. 049/9315611. Allegare carta di identità del dichiarante.

ESTREMI PER IL BONIFICO: Intestato a: "Federazione dei Comuni del Camposampierese"
Causale: "Versamento imposta di soggiorno I/II/III/IV trimestre anno _____ - Nome della struttura ricettiva"

IBAN : IT 37 M 01030 62430 000001231563, Banca Monte dei Paschi di Siena.

L'imposta può anche essere versata direttamente in contanti senza spese di commissioni presso gli sportelli della nostra tesoreria – Banca Monte dei Paschi di Siena.